



# **COMUNE DI SAN VITO AL TORRE**

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI, PATROCINIO COMUNALE AD ASSOCIAZIONI, ENTI, ALTRE ISTITUZIONI**

**(approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 04.03.2013; modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 19.11.2013; modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 27.03.2015)**

#### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **Principi e finalità**

Il Comune riconosce e promuove il valore politico, economico, culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutti gli Enti, Istituzioni e organizzazioni associative senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale. Promuove, inoltre, il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico, di rappresentatività degli interessi diffusi dei cittadini.

Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro, dagli Enti ed Istituzioni aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, naturali, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene comune.

##### **Art. 2**

##### **Oggetto**

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 luglio 1990, n. 241, i criteri e le modalità:

A) per l'assegnazione di contributi e sussidi sotto forma di erogazioni in denaro, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni ed enti, pubblici e privati, che svolgono attività di cui all'art. 1.

B) per la concessione del patrocinio comunale, al fine di sostenere e valorizzare le attività e le iniziative individuate nel capo III del presente regolamento.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- a) le sovvenzioni, i sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche;
- b) gli interventi a favore di famiglie di studenti nell'ambito dell'assistenza scolastica e del diritto allo studio.

Per gli Enti e le Associazioni con i quali è in atto una convenzione con il Comune per la gestione di attività/servizi, l'erogazione di contributi e sussidi potrà avvenire solo nel rispetto dei limiti e condizioni stabilite dall'art. 4, comma 6, della legge n° 135/2012 (c.d. "spending review").

Non potranno, comunque, accedere ai contributi di cui al presente Regolamento, qualunque sia lo scopo e la natura dell'intervento proposto, gli enti costituenti articolazioni politico-organizzative di partiti politici (L. 195/74 art. 7 e L. 659/89 art. 4).

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità degli atti con i quali vengono disposti l'erogazione di contributi da parte del Comune e la concessione del patrocinio.

### **Art. 3**

#### **Tipologia degli interventi**

L'Amministrazione comunale, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

Secondo le modalità ed i criteri di cui ai capi II e III:

**a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività sociale;**

**b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;**

Secondo le modalità ed i criteri di cui al capo IV:

**c) concessione del patrocinio con le modalità di cui al successivo Capo IV.**

#### **Art. 4**

##### **Requisiti di ammissibilità**

I requisiti generali di ammissibilità ai benefici previsti dal presente Regolamento sono i seguenti:

1. per le lettere a) e b) dell'art. 3:

- \* avere sede nel Comune;
- \* svolgere la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro;
- \* essere iscritto all'Albo comunale delle Associazioni.

2. per la lettera c) :

- \* svolgere la propria attività in modo continuativo e senza fini di lucro.

**In deroga** ai punti precedenti, possono essere concessi contributi straordinari per iniziative intraprese da istituzioni pubbliche, associazioni non governative, da organismi accreditati a livello nazionale o internazionale ovvero di notoria conoscenza che operano in ambito sociale, culturale, scientifico, di cooperazione allo sviluppo, o per finanziare interventi a sostegno delle emergenze umanitarie.

## **CAPO II**

### **MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

#### **Art. 5**

##### **Soggetti beneficiari**

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3 lettere a) e b) del presente

regolamento:

- 1) gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto;
- 2) i comitati o gruppi ad essi assimilabili costituiti con atto scritto che svolgano la loro attività in modo permanente/continuativo e non occasionale.

Possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 3, lett. b) , del presente regolamento:

\* i comitati o i gruppi ad essi assimilabili comunque costituiti con atto scritto che svolgono attività occasionale.

## **Art. 6**

### **Presentazione della domanda**

Il termine per la presentazione della domanda di contributo per attività o per singole iniziative è fissato, salvo diversa indicazione, improrogabilmente entro il 31 marzo di ciascun anno.

La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui sopra e l'assenza dei requisiti richiesti comportano l'inammissibilità dell'istanza.

In deroga ai termini di cui sopra, la domanda di contributo per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, possono essere ammesse a contributo compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili al momento della richiesta.

## **Art. 7**

### **Contenuto della domanda**

La domanda di contributo, redatta su carta resa legale con marca da bollo (ad esclusione delle esenzioni previste dalla normativa vigente), deve essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'ente, istituzione o associazione che sostiene le spese per l'organizzazione dell'iniziativa e contenere, oltre all'indicazione dei requisiti richiesti, i seguenti dati:

- a) estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato;
- b) generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico/mail del presidente o legale rappresentante;
- c) indicazione del tipo e dell'ammontare del contributo richiesto;

- d)breve relazione sul tipo di intervento che si intende realizzare ovvero sull'attività svolta dall'Associazione, e sulle motivazioni che sono alla base della richiesta di contributo;
- e)modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa.

Inoltre, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia di un documento di riconoscimento del Presidente/legale rappresentante;
- 2) fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale dell'associazione o ente richiedente (prima istanza);
- 3) verbale dell'organo competente contenente l'autorizzazione a presentare la domanda di contributo;
- 4) quadro economico contenente la previsione delle entrate e delle uscite, nonché la quota percentuale di autofinanziamento;
- 5) descrizione del materiale da acquistare per l'attività sociale e indicazione della relativa spesa;
- 6) dichiarazione del legale rappresentante, resa nella forma dell'autocertificazione, con la quale si attesti che l'ente/associazione richiedente non costituisce articolazione politico-organizzativa di partiti politici;
- 7) per le organizzazioni di volontariato che operano nel campo socio assistenziale, copia della polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio dell'attività sociale;
- 8) per gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del cod. civile, con esclusione delle fondazioni, enti e associazioni di cui all'art. 4, comma 6, legge n. 135/2012, dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesti di non fornire servizi, a titolo oneroso o gratuito, alla pubblica amministrazione;
- 9) dichiarazione, resa nella forma dell'autocertificazione, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione,
- 10) che il soggetto richiedente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o altra procedura concorsuale.

## **Art. 8**

### **Istruttoria della domanda**

L'ufficio competente all'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità, nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento e ad acquisire i pareri dei servizi comunali eventualmente interessati all'istruttoria della domanda.

Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine perentorio non inferiore a 15 giorni dall'invio della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, l'istanza di contributo si intenderà automaticamente rigettata.

## **Art. 9**

### **Criteri per la concessione dei contributi**

L'assegnazione dei contributi viene determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) evitare la eccessiva frammentazione degli interventi nel corso dell'anno;
- b) limitare la concessione del contributo ad una percentuale non superiore all' 80% della spesa ammissibile, compresi eventuali altri contributi ricevuti da altri enti pubblici e risultanti dalla documentazione prodotta;
- c) considerare, nella scelta dei beneficiari, a parità di requisiti:
  - la percentuale di autofinanziamento dell'attività svolta;
  - la qualità dell'attività.

Ai fini della individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi vengono osservati i seguenti criteri generali :

1. privilegiare le iniziative che si svolgono con periodicità nel corso del tempo;
2. privilegiare le iniziative che si rivolgono a particolari categorie (es.: giovani, anziani, portatori di disabilità, tutela di genere), e che coinvolgano comunque un ampio numero di persone;
3. privilegiare le attività che si svolgono all'interno del territorio comunale;
4. assegnare priorità alle attività ed iniziative qualificate di interesse locale alle quali sia data una adeguata diffusione e pubblicizzazione.

## **Art. 10**

### **Spese ammissibili**

L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a parziale copertura degli oneri relativi alle seguenti spese:

- \* spese per illuminazione, riscaldamento e conduzione dei locali sede dell'attività o dell'iniziativa;
- \* spese per l'affitto di attrezzature e di impianti vari;
- \* spese per acquisto di attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario;
- \* spese acquisto di pubblicazioni, riviste, audiovisivi e relativo noleggio;

- \* spese per la stampa di atti, documenti, pubblicazioni, riviste e realizzazione di audiovisivi;
- \* spese di pubblicizzazione dell'iniziativa o della manifestazione;
- \* spese per imposte e diritti dovuti alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);
- \* compensi per onorari e spese di viaggio a docenti e relatori di corsi e conferenze;
- \* compensi per prestazioni professionali rese da attori, cantanti, musicisti e artisti vari;
- \* spese di viaggio limitatamente alle attività di cui all'art. 16, lettera f).
- \* compensi per prestazioni professionali rese da lavoratori autonomi/professionisti.

Sono escluse dal contributo le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Sono escluse da contributo le prestazioni personali dei componenti dell'Associazione/Ente organizzatore di iniziative.

Per le associazioni di volontariato che operano nel campo socio-assistenziale, fermo restando il principio della gratuità del servizio svolto, i contributi possono essere destinati, in considerazione delle specifiche motivazioni sociali, anche alla copertura degli oneri assicurativi contro la responsabilità civile verso terzi degli associati e per le malattie professionali e degli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio della loro attività sociale e nei limiti previsti da eventuali convenzioni.

In ogni caso, i contributi concessi dal Comune non possono essere utilizzati per ripianare disavanzi di bilancio.

## **Art. 11**

### **Piano di riparto**

Entro un mese dall'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta comunale predispone il piano di riparto dei contributi, approva la graduatoria delle domande ammesse e di quelle escluse ed assegna i relativi contributi.

In caso di mancata o parziale realizzazione di una iniziativa ammessa a contributo, la Giunta potrà procedere all'eventuale ripartizione dei fondi resisi disponibili.

La liquidazione del contributo avviene in due soluzioni:

-acconto, non superiore al 40% dei fondi assegnati, che può essere liquidato dopo il piano di riparto;

-saldo, subordinato alla documentazione di cui al successivo art. 12.

Non sono ammessi al piano di riparto di cui sopra i soggetti che non abbiano rendicontato l'impiego di benefici economici concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

## **Art. 12**

### **Rendicontazione**

I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'attività/manifestazione, la dimostrazione delle somme impiegate, secondo la destinazione e l'importo indicato nel provvedimento di concessione, con la presentazione di fatture o altre note spese in originale o copia autentica.

I documenti di spesa presentati a rendiconto devono riferirsi all'anno per il quale è stato concesso il contributo richiesto.

Qualora l'emissione delle fatture o delle altre note spese avvenga nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce la domanda di contributo e comunque non oltre la data di presentazione del rendiconto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare che la consegna dei beni e/o la prestazione dei servizi sono avvenuti nell'anno di riferimento.

Al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo corredata da breve relazione sull'attività svolta.

Nel caso di insufficiente rendicontazione delle spese autorizzate, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, e i fondi resisi disponibili potranno essere riassegnati con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 11.

In caso di mancata rendicontazione entro il termine, la Giunta provvederà alla revoca del contributo.

Il contributo concesso verrà liquidato con determinazione del Responsabile del servizio competente in materia entro i 30 giorni successivi alla corretta rendicontazione.

## **CAPO III**

### **SETTORI DI INTERVENTO**



## **Art. 13**

### **Settori di intervento**

Nei limiti delle risorse disponibili, eventualmente integrate dai fondi statali, regionali e provinciali, sono finanziabili le attività e le iniziative promosse nei settori d'intervento di cui agli articoli seguenti.

Per ciascun settore sono indicate le iniziative che in genere lo caratterizzano o siano ad esso riconducibili.

## **Art. 14**

### **Attività sportive e ricreative**

L'Amministrazione Comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica sportiva di base e delle attività ricreative in particolare finalizzate alle:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo e ricreativo mediante convegni, corsi, incontri, mostre, conferenze;
- d) attività ricreative in genere anche mediante l'organizzazione di spettacoli e trattenimenti folkloristici, musicali, corali, di ballo o di altre simili iniziative.

Sono escluse dal contributo previsto dall'art. 3 lett. "a", la Società e le Associazioni sportive che hanno ottenuto un contributo annuo per la gestione di impianti sportivi e che ivi hanno la loro sede sociale.

## **Art. 15**

### **Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive**

L'Amministrazione Comunale favorisce le iniziative finalizzate alla promozione ed alla diffusione delle attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive all'interno del territorio comunale, in particolare:

- a) a favore delle iniziative legate al mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) alla valorizzazione degli artisti o dei gruppi musicali e/o teatrali che operano a livello locale;

c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere musicale, teatrale, cinematografico ed audiovisivo, prioritariamente svolte con carattere di continuità quali corsi, rassegne cinematografiche e teatrali.

## **Art. 16**

### **Attività culturali, educative, umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali.**

L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività di promozione culturale, educativa, di documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali, che si svolgono all'interno del territorio comunale, finalizzate in particolare:

- a) alle iniziative volte al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio storico, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- b) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale;
- c) alla organizzazione di mostre, convegni, corsi, incontri finalizzati alla diffusione delle attività di cui al presente articolo;
- d) alla promozione delle attività suddette a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- e) agli interventi per l'educazione degli adulti;
- f) alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- g) alla promozione delle iniziative dirette alla tutela dell'ambiente e degli animali.

## **Art. 17**

### **Attività socio-sanitarie, assistenziali e dell'impegno civile**

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento della emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e dell'impegno civile, alla protezione dei beni e dell'ambiente dai danni derivanti da catastrofi o calamità naturali, nonché alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli e dei valori dell'uropeismo e degli ideali di libertà e solidarietà.

In particolare:

- a) alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti e ricorrenze;
- b) alla organizzazione di iniziative intese alla conoscenza ed alla diffusione delle attività di cui al presente articolo, tramite mostre, convegni, congressi, gemellaggi e altre manifestazioni.

Le attività del Settore Sociale sono prioritariamente finalizzate:

- \* alla tutela e alla protezione dei minori e dei giovani, alla loro armonica crescita ed alla prevenzione di fenomeni di disagio;
- \* all'assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- \* alla prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- \* alla tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- \* all'inserimento sociale delle persone migranti.

## **Art. 18**

### **Attività e iniziative in campo economico**

L'Amministrazione Comunale favorisce e sostiene le iniziative finalizzate alla valorizzazione dei settori economici e delle attività di rilevanza e tradizione locale mediante interventi per:

a) l'organizzazione di rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche della realtà locale.

## **CAPO IV**

### **PATROCINIO COMUNALE**

## **Art. 19**

### **Patrocinio Comunale**

Il patrocinio dell'Amministrazione Comunale è concesso dalla Giunta, relativamente alle iniziative e manifestazioni organizzate anche al di fuori del territorio comunale, che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Sono ammesse al patrocinio anche le manifestazioni organizzate da enti, istituzioni, fondazioni e associazioni di carattere nazionale o internazionale che non abbiano fini di lucro.

Il patrocinio è subordinato all'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare senza la formale autorizzazione il nome ed il simbolo del Comune.

## **Art. 20**

### **Domanda di patrocinio**

La domanda per la concessione del patrocinio, redatta su carta resa legale con marca da bollo (salvo esenzioni di legge), deve pervenire all'Amministrazione Comunale con un preavviso di almeno 15 giorni e contenere le seguenti indicazioni:

\* estremi identificativi e fiscali dell'ente, istituzione, associazione o comitato, se non già presentati;

\* generalità, residenza, numero di codice fiscale e recapito telefonico e sottoscrizione del presidente o del legale rappresentante dell'ente o della associazione o del responsabile della manifestazione, se non già presentati;

\* relazione motivata contenente tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta;

\* richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal successivo art. 22.

## **Art. 21**

### **Istruttoria della domanda**

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità nonché provvede a comunicare l'avvio del procedimento.

Ove necessario, può richiedere qualsiasi elemento, informazione o documento integrativo utile all'istruttoria della domanda.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga in tempo utile per l'istruttoria della domanda, si verificherà l'automatica decadenza dell'istanza.

## **Art. 22**

### **Agevolazioni aggiuntive**

Con la concessione del patrocinio, di norma gratuito, la Giunta può concedere, compatibilmente con le esigenze di carattere organizzativo e le disponibilità finanziarie dell'Ente, previa acquisizione dei pareri delle strutture interessate, le seguenti agevolazioni aggiuntive:

1. uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
2. collaborazione tecnica del personale comunale;
3. concessione di premi di rappresentanza;
4. uso gratuito di impianti e locali sede della manifestazione.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o attrezzature costituisce comunque vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Tale disposizione non si applica nei confronti delle istituzioni scolastiche, le quali hanno titolo, in qualità di scuole pubbliche statali, ad usufruire dei locali di proprietà del Comune e delle attrezzature ivi contenute per l'espletamento dell'attività didattica istituzionale. Eventuali usi diversi saranno disciplinati da separate convenzioni.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 23**

##### **Rapporto tra beneficiari e terzi**

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere la erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

#### **Art. 24**

##### **Obblighi dei beneficiari**

La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.

Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

Gli organizzatori ed i promotori delle manifestazioni e delle iniziative per le quali è

stato concesso il patrocinio dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati ad utilizzare formalmente il nome, il sigillo o lo stemma del Comune, e sono obbligati a farne menzione negli atti con i quali viene pubblicizzata l'iniziativa o la manifestazione.

## **Art. 25**

### **Elenco dei beneficiari ed Amministrazione Aperta**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DPR 7 aprile 2000 n. 118, é istituito l'Elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti concessi dal Comune nel corso dell'anno solare.

L'Elenco è redatto su supporto cartaceo e informatico, tenuto e conservato presso il Servizio Segreteria e pubblicato sul sito Internet del Comune.

Detto Elenco viene aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Ai sensi dell'art. 18 del D.L. n° 83/2012, convertito nella legge 07.08.2012, n° 134, ed ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 06.11.2012, n° 190, la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati ex art. 12 della legge n° 241/1990, sono soggetti alla pubblicità sul sito internet del Comune, nell'ambito dei dati della sezione "Trasparenza, valutazione e merito" – "Amministrazione Aperta", nel rispetto comunque delle norme in materia di tutela dei dati personali e delle prescrizioni del Garante della Privacy.

Nel sito istituzionale devono essere indicati:

- il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- l'importo erogato;
- la norma o il titolo giuridico alla base dell'erogazione;
- l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento amministrativo;
- le modalità di individuazione del beneficiario;
- il progetto svolto, il curriculum del soggetto incaricato, il contratto o capitolato regolante la prestazione, fornitura o servizio.

La pubblicazione sul sito istituzionale costituisce condizione legale di efficacia e titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni economiche di importo uguale o superiore a 1.000,00.- euro nel corso dell'anno solare.

La pubblicazione di cui al presente articolo è curata da ciascun Responsabile di Servizio per le materie di competenza.

## **Art. 26**

### **Norme di rinvio e finali**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

Con il presente regolamento viene abrogata e sostituita ogni altra disposizione vigente in materia.

## **Art. 27**

### **Pubblicità**

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale in modo da assicurarne la più ampia conoscenza.

## **Art. 28**

### **Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di Legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste.

## **Art. 29**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.